



R O S S I & A S S O C I A T I

C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

luglio 2011 – n.4

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

SPESOMETRO – ALCUNI CHIARIMENTI

Dal 1° luglio 2011, anche gli esercenti al dettaglio e gli artigiani che certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute fiscali, sono soggetti al nuovo obbligo di comunicazione chiamato "spesometro", per le operazioni di importo uguale o superiore a 3.600 euro. Fino al 30 giugno 2011, infatti, l'obbligo di segnalazione interessava soltanto i soggetti obbligati all'emissione della fattura, restando così esclusi i commercianti al minuto. Il monitoraggio delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2011 sarà riepilogato in una comunicazione da inviare alle Entrate entro il 30 aprile 2012; per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 l'invio deve avvenire entro il 31 ottobre 2011.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con due Circolari, la n. 24/E del 30 maggio 2011 e la n. 28/E del 21 giugno 2011, nelle quali fa il punto sulle modalità di applicazione dello "spesometro", chiarendo numerosi dubbi dei contribuenti, chiamati a procedere al primo invio entro il 31 ottobre 2011.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è il quadro normativo e di prassi dello "spesometro"?
2. Chi è obbligato a presentare la comunicazione?
3. Chi è esonerato invece dalla presentazione della comunicazione?
4. Qual è l'oggetto della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva?
5. Quali sono le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione?
6. Con riferimento alla verifica della soglia di € 3.000 e € 3.600 quali sono i chiarimenti della Circolare n. 24/E/2011?
7. Il superamento della soglia di € 3.000 e € 3.600 è collegato alla singola operazione?
8. Quali sono le informazioni da indicare nella comunicazione?
9. Quando deve essere presentata la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva?
10. E' possibile correggere eventuali errori o omissioni con una comunicazione sostitutiva? Qual è il regime sanzionatorio in caso di omessa presentazione della comunicazione?
11. Come va inviata la comunicazione?

D.1. QUAL È IL QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI DELLO "SPESOMETRO"?

R.1 L'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000, chiamato "spesometro", è stato introdotto dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010. Successivamente, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 viene data attuazione a tale obbligo, approvando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Con il Provvedimento del 14 aprile 2011, invece, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, slitta dal 1° maggio al 1° luglio 2011, l'obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti dei consumatori finali.

Poi, il Decreto Sviluppo per il 2011 ha eliminato l'obbligo di comunicazione per gli acquisti d'importo superiore a 3.000 €, nel caso in cui avvengano con carte di credito, prepagate o bancomat, in virtù del fatto che tali dati sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari.

Recentemente è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E del 30.05.2011, in cui fa il punto sulle modalità di applicazione dello spesometro, chiarendo numerosi dubbi dei contribuenti, chiamati a procedere al primo invio entro il 31 ottobre 2011.

Infine, nella Circolare 28/E del 21.06.2011, l'Agenzia delle Entrate risponde a quattro quesiti sullo spesometro, riguardanti:

- ◆ la data dell'operazione;
- ◆ verifica della soglia ai fini dell'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva di importo non inferiore a 3.000 €;
- ◆ l'obbligo di comunicazione per le cessioni di autoveicoli;
- ◆ l'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti dei privati.

Sempre il 21.06.2011 con un Provvedimento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate esclude dal nuovo adempimento lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.

D.2. CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE?

R.2. Con la Circolare n. 24/E/2011, l'Agenzia delle Entrate afferma che sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti tutti i soggetti passivi Iva, compresi:

- ◆ i soggetti in regime di contabilità semplificata;
- ◆ gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- ◆ i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- ◆ i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;

- ◆ i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti¹;
- ◆ i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

D.3. CHI È ESONERATO INVECE DALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE?

R.3. Secondo l’Agenzia possono essere esonerati dallo spesometro i soggetti aderenti al regime dei contribuenti minimi, visto che sono esonerati da qualsiasi obbligo Iva, tranne quello di certificazione dei corrispettivi. Nel momento in cui tali soggetti dovessero passare in corso d’anno al regime ordinario, sarebbero soggetti all’obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti effettuate a decorrere dalla data dalla quale vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime stesso.

Con il Provvedimento 2011/92846 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.06.2011 sono escluse dallo spesometro anche le Amministrazioni pubbliche. Pertanto, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono obbligati ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva. La ragione dell’esclusione è dovuta alle particolari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a questi soggetti, che rende difficile e onerosa l’individuazione delle operazioni da segnalare.

D.4. QUAL È L’OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA?

R.4. La comunicazione va effettuata per le “*cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute*”:

- ◆ rilevanti ai fini IVA;
- ◆ documentate da fattura o da scontrino / ricevuta fiscale;
- ◆ i cui corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore ad € 3.000, al netto dell’Iva per quelle con obbligo di fatturazione, ovvero a € 3.600, al lordo dell’Iva, per quelle senza obbligo di fatturazione.
- ◆ In particolare, con la Circolare n. 24/E/2011, l’Agenzia evidenzia che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni:
 - ◆ rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture;
 - ◆ rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture;
 - ◆ ricevute da soggetti passivi Iva;
 rilevanti ai fini Iva, ossia imponibili, non imponibili ed esenti.

Sono comprese anche le operazioni soggette al regime del margine, quelle soggette al reverse charge e le cessioni gratuite (o con finalità estranee all’impresa) di beni che formano oggetto dell’attività la cui base imponibile è definita ex art. 13 del D.p.r. 633/72. Devono essere comunicate anche le operazioni rilevanti Iva il cui corrispettivo, pari o

superiore a 3.000 €, riguarda le provvigioni corrisposte dai vettori per le attività di intermediazione svolte dalle agenzie di viaggio in nome e per conto dei vettori stessi.

Con specifico riferimento alle operazioni effettuate nel 2010, l'Agenzia precisa che l'obbligo:

- ◆ riguarda soltanto le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo pari o superiore a € 25.000 e non riguarda le operazioni, di qualsiasi importo per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (documentate con scontrino/ricevuta fiscale);
- ◆ interessa le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di consumatori finali per i quali è stata emessa la fattura, sempreché di importo pari o superiore al predetto limite.

D.5. QUALI SONO LE OPERAZIONI ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?

R.5. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva per le quali non sussiste il requisito soggettivo, oggettivo o territoriale.

Pertanto sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni in quanto già monitorate dall'Amministrazione Finanziaria attraverso altri adempimenti:

- ◆ importazioni;
- ◆ esportazioni "dirette";
- ◆ cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list;
- ◆ operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (esempio quelle di fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia);
- ◆ operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- ◆ operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario;
- ◆ passaggi interni di beni tra rami d'azienda documentati da fattura.

Nella Circolare n. 28/E del 21.06.2011 l'Agenzia delle Entrate prevede l'obbligo di comunicazione anche per le operazioni relative alle cessioni di autoveicoli, mentre esclude dall'obbligo quelle riguardanti le cessioni di immobili.

D.6. CON RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELLA SOGLIA DI € 3.000 E € 3.600 QUALI SONO I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 24/E/2011?

R.6. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva deve essere presentata per le operazioni:

- ◆ con obbligo di emissione di fattura, quando sono di importo \geq a 3.000 €, al netto dell'Iva;
- ◆ senza obbligo di emissione di fattura, quando sono di importo \geq a 3.600 €, al lordo dell'Iva.

Il legislatore opera una distinzione a seconda che per le operazioni poste in essere, sia obbligatoria o meno l'emissione della fattura, a nulla rilevando la qualifica del soggetto acquirente (persona fisica o soggetto passivo).

Per quanto riguarda le operazioni senza obbligo di emissione di fattura, il limite di 3.600 € vale anche nel caso in cui:

- ◆ pur non essendoci obbligo di fattura, questa viene emessa lo stesso perché richiesta dal contribuente;
- ◆ pur essendoci l'obbligo di fattura, non è necessario indicare separatamente l'imposta, come per le agenzie di viaggio e di turismo.

Ai fini della determinazione di entrambe le soglie di 3.000 e 3.600 €, non bisogna considerare le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.

D.7. IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI € 3.000 E € 3.600 È COLLEGATO ALLA SINGOLA OPERAZIONE?

R.7. Sì. Tuttavia, in deroga a tale principio, la Circolare n. 24/E chiarisce che:

- ◆ per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, come i contratti d'appalto, la comunicazione è obbligatoria quando i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente d'importo \geq ad €. 3.000, anche quando detti contratti sono conclusi verbalmente;
- ◆ nel caso dei contratti collegati occorre fare riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Ai fini dello spesometro:
 - ✓ il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore alle soglie limite previste;
 - ✓ deve essere comunicato solo l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento;
 - ✓ per "data dell'operazione" si intende quella di registrazione dell'ultima operazione resa/ricevuta nell'anno di riferimento e, se non è prevista la registrazione, la data in cui l'operazione si considera effettuata.

In entrambi i casi l'unitarietà dell'operazione non viene meno se il pagamento del corrispettivo è frazionato mediante acconti e saldo, ed è effettuato in anni diversi. L'Agenzia delle Entrate, infatti, afferma che quanto chiarito in relazione ai contratti negoziali e quelli che prevedono corrispettivi periodici, vale anche per le operazioni di importo unitario pari o superiori ai limiti, non assumendo rilevanza il fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato e che sia effettuato in anni diversi.

D.8. QUALI SONO LE INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE?

R.8. Come precisa la Circolare n. 24/E del 2011, la comunicazione deve contenere gli elementi necessari alla individuazione dei soggetti e delle operazioni previsti dal punto 3.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010. In particolare, le informazioni da indicare nella comunicazione sono le seguenti:

- ◆ anno di riferimento, in base alla data di registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione;
- ◆ partita Iva o Codice Fiscale. Il codice fiscale deve essere sempre acquisito qualora il soggetto non rivesta la qualifica di soggetto passivo Iva, anche se viene emessa la fattura; è escluso il caso in cui il pagamento avvenga con carta di credito, di debito o prepagata. I non residenti, privi di codice fiscale, devono fornire i propri dati:
 - ✓ cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale per le persone fisiche;
 - ✓ denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale se soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ◆ l'importo del corrispettivo dovuto, con separata indicazione dell'Iva o della specifica che descriva il motivo per cui non è stata applicata l'Iva. Se si tratta di operazioni certificate da ricevuta o scontrino fiscale, per le quali non viene emessa la fattura, dovrà essere indicato il corrispettivo comprensivo di Iva. Inoltre per queste operazioni diventa rilevante identificare il destinatario del bene/servizio, il quale non potrà rifiutarsi di fornire i propri dati identificativi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per individuare l'importo delle operazioni effettuate, da riportare nella comunicazione, occorre tener conto anche delle note di variazione. In particolare l'operazione:

- ◆ non andrà comunicata se per effetto della variazione, l'importo prima superiore a 3.000 €, scende al di sotto del limite;
- ◆ andrà comunicata se per effetto della variazione:
 - ✓ l'importo prima superiore a 3.000 €, resta comunque superiore a detto limite;
 - ✓ l'importo inizialmente inferiore a 3.000 €, supera tale limite.

Se la nota di variazione avviene in un momento successivo al termine previsto per la comunicazione delle operazioni rilevanti, l'importo andrà indicato nella comunicazione relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

Per l'individuazione delle operazioni da considerare al fine dell'inclusione delle stesse nella comunicazione è necessario avere riguardo:

- ◆ al momento della registrazione o, in mancanza,
- ◆ al momento di effettuazione delle operazioni.

Nella Circolare n. 28/E del 21.06.2011 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che anche se non espressamente previsto, nella comunicazione deve essere indicata la data dell'operazione, cioè la data della registrazione o, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di effettuazione dell'operazione.

D.9. QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA?

R.9. A regime, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per la comunicazione relativa al periodo d'imposta 2010, il termine di invio è prorogato al 31.10.2011.

D.10. E' POSSIBILE CORREGGERE EVENTUALI ERRORI O OMISSIONI CON UNA COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA? QUAL È IL REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE?

R.10. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, a condizione che:

- ◆ la comunicazione sostitutiva si riferisca allo stesso periodo di quella originaria;
- ◆ la sostituzione sia effettuata previo annullamento della comunicazione originaria.

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.

D.11. COME VA INVIATA LA COMUNICAZIONE?

R.11. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva va trasmessa esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline:

- ◆ direttamente dal contribuente;
- ◆ tramite un intermediario abilitato.

Prima dell'invio è necessario verificare la congruenza dei dati, utilizzando l'apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'avvenuta trasmissione della comunicazione è attestata mediante il rilascio di una ricevuta entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello dell'invio.

I dati si considerano non trasmessi e, pertanto, la ricevuta non è rilasciata in caso di:

- ◆ mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- ◆ codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio avvenuto erroneamente più volte del medesimo file;
- ◆ file non elaborabile in quanto non verificato utilizzando il predetto software di controllo;
- ◆ mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

In questi casi l'Agenzia comunica per via telematica i motivi dello scarto e il soggetto interessato può rispedire la comunicazione entro i 5 giorni lavorativi successivi.

Tabella riepilogativa - SPESOMETRO

<p align="center">COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ D.L. n. 78/2010: ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000; ◆ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2010: viene data attuazione a tale obbligo, approvando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica; ◆ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14.04.2011: ha stabilito che la norma entra a regime dall'01.07.2011 con obblighi estesi alle operazioni a fatturazione non obbligatoria; ◆ D.L. n. 70 del 13.05.2011(c.d. "Decreto Sviluppo per il 2011"): ha eliminato l'obbligo di comunicazione per gli acquisti d'importo superiore a 3.000 €, nel caso in cui avvengano con carte di credito, prepagate o bancomat; ◆ Circolare n. 24/E del 30.05.2011: fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione dello "spesometro"; ◆ Circolare n. 28/E del 21.06.2011: fornisce ulteriori chiarimenti sullo "spesometro"; ◆ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2011: esclude dallo "spesometro" le amministrazioni pubbliche.
<p align="center">SOGGETTI OBBLIGATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
<p align="center">OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</p>	<p>La comunicazione va effettuata relativamente alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute":</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rilevanti ai fini IVA; ◆ documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale; ◆ i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000, al netto dell'Iva per quelle con obbligo di fatturazione ovvero a € 3.600, al lordo dell'Iva, per quelle senza obbligo di fatturazione. <p>Pertanto l'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture; ◆ rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture; ◆ ricevute da soggetti passivi Iva; <p>rilevanti ai fini Iva, ossia imponibili, non imponibili ed esenti.</p>
<p align="center">INVIO DELLA COMUNICAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ A regime, la comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; ◆ per il periodo d'imposta 2010, la comunicazione va presentata entro il 31.10.2011.
<p align="center">MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE</p>	<p>La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dal contribuente; ◆ tramite un intermediario abilitato.
<p align="center">REGIME SANZIONATORIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065.
<p align="center">DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per il periodo d'imposta 2010, è stata innalzata la soglia da € 3.000 a € 25.000 e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione; ◆ per il periodo che va dall'01.01.2011 e fino al 30.06.2011 entra in vigore il limite di € 3.000, ferma restando che la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione; ◆ dall'01.07.2011, la norma entra a regime con obblighi estesi alle operazioni a fatturazione non obbligatoria.